



COMUNE DI  
**FORMIGINE**  
ESPROPRI - PATRIMONIO - TOPONOMASTICA

# COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

## REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E  
DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE E PROPAGANDA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 22/04/2004.  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 59 del 21/07/2005.  
Entrato in vigore il 20/08/2005.

*Dirigente Arch. Alessandro Malavolti • tel. 059 416315 • fax 059 416300 • e-mail: [patrimonio@comune.formigine.mo.it](mailto:patrimonio@comune.formigine.mo.it)  
Espropri - Patrimonio - Toponomastica • Via Mazzini, 12 • 41043 Formigine (Mo) • Italia*

## SOMMARIO

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Ambito di applicazione del regolamento
Art. 2	Nozione di Centro Abitato
CAPO II	DEFINIZIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA
Art. 3	Insegne di esercizio
Art. 4	Preinsegna
Art. 5	Cartello
Art. 6	Striscione, locandina, stendardo e bandiera
Art. 7	Manifesto
Art. 8	Segno orizzontale reclamistico
Art. 9	Impianto pubblicitario di servizio
Art.10	Impianto di pubblicità o propaganda
Art.11	Sorgenti luminose
Art.12	Altri mezzi pubblicitari
CAPO III	NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'
Art.13	Disposizioni di carattere generale
Art.14	Collocazione vietata
Art.15	Disciplina speciale per servizi e comunicazioni di pubblica utilità
Art.16	Caratteristiche dei mezzi pubblicitari
Art.17	Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi
Art.18	Divieti
CAPO IV	CARATTERISTICHE E NORME SPECIFICHE PER I MEZZI PUBBLICITARI
Art.19	Insegne di esercizio
Art.20	Preinsegna
Art.21	Titolarità del sostegno per le preinsegne
Art.22	Cartello
Art.23	Striscione, locandina, stendardo e bandiera
Art.24	Segno orizzontale reclamistico
Art.25	Impianto di pubblicità o propaganda
CAPO V	DISCIPLINE PARTICOLARI
Art.26	Pubblicità fonica
Art.27	Manufatti pubblicitari temporanei
Art.28	Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

Art.29 Segnaletica per agriturismi  
Art.30 Segnaletica per musei e castelli  
Art.31 Manufatti pubblicitari a carattere sanitario

CAPO VI COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Art.32 Norme generali  
Art.33 Insegna di esercizio  
Art.34 Impianto di pubblicità - targhe  
Art.35 Impianto di pubblicità - tende  
Art.36 Impianto di pubblicità - bacheche  
Art.37 Impianti per le affissioni  
Art.38 Altre zone tutelate

CAPO VII PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.39 Indirizzi organizzativi  
Art.40 Rapporti con l'utenza  
Art.41 Enti competenti al rilascio della autorizzazione  
Art.42 Presentazione della domanda al Comune  
Art.43 Rilascio dell'autorizzazione  
Art.44 Sostituzione e modifica del messaggio pubblicitario  
Art.45 Voltura dell'autorizzazione  
Art.46 Termine di validità della autorizzazione  
Art.47 Rinnovo dell'autorizzazione  
Art.48 Obblighi del titolare dell'autorizzazione  
Art.49 Decadenza e revoca dell'autorizzazione  
Art.50 Esclusioni

CAPO VIII VIGILANZA E SANZIONI

Art.51 Vigilanza  
Art.52 Sanzioni amministrative  
Art.53 Copertura e rimozione dei manufatti pubblicitari

CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.54 Altri manufatti pubblicitari  
Art.55 Norma transitoria  
Art.56 Entrata in vigore del regolamento  
Art.57 Abrogazioni

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 Ambito di applicazione del regolamento

1. Le norme del presente regolamento **disciplinano gli impianti, le strutture e, comunque, l'utilizzo di mezzi e strumenti di qualunque materiale, caratteristiche e forma, che mirano a diffondere messaggi di pubblicità, di informazione o di comunicazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili, su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di tutela degli interessi della comunità, dello sviluppo economico, nonché della tutela ambientale, paesaggistica e di sicurezza per la circolazione ed il traffico.**
2. La materia è disciplinata nell'osservanza delle disposizioni legislative di seguito elencate:
  - Nuovo Codice della Strada approvato con D.LGS.30/04/1992 n°285 e successive modifiche;
  - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n° 495 e successive modifiche;
  - Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.LGS. 22/01/2004 n° 42 e successive modifiche;
  - Riordino della finanza territoriale approvato con D.LGS. 15/11/1993 n° 507;
  - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera di Giunta Regionale n° 1684 del 26/11/1998 e n° 2489 del 21/12/1999;
  - Gli strumenti di pianificazione Comunale.
3. La disciplina della comunicazione o dell'informazione, si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.

#### Articolo 2 **Nozione** di Centro Abitato

1. La nozione di centro abitato è definita dall'art.3 del D.LGS. n° 285/92. I centri abitati esistenti nel territorio comunale sono stati individuati e delimitati con la delibera della Giunta Comunale n. 28 del 17.03.2004.

## CAPO II

### DEFINIZIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

#### Articolo 3 **Insegna di esercizio**

1. E' da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

2. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
4. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
5. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche.
6. Le insegne di esercizio si distinguono secondo la loro collocazione in:
  - a) bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione);
  - b) bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);
  - c) frontali (**aderenti alla costruzione**);
  - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati **esclusivamente** a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
  - e) su palina (collocata su supporto proprio)**di cui:**
    - e1) **parallela al senso di marcia dei veicoli;**
    - e2) **non parallela e/o perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.**

#### **Articolo 4 Preinsegna**

1. Si definisce Preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e, comunque, nel raggio di 5 Km.
2. Non può essere luminosa ne per luce propria ne per luce indiretta.

#### **Articolo 5 Cartello**

1. Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto monofacciale, bifacciale o **polifacciale** supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi ad esclusione delle affissioni. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse.
2. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

#### **Articolo 6 Striscione, locandina, stendardo e bandiera**

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.
2. Può essere luminoso per luce indiretta.
3. La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido **oppure collocata su una struttura tipo "sandwich"**.

## Articolo 7 Manifesto

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

## Articolo 8 Segno orizzontale reclamistico

1. E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

## Articolo 9 Impianto pubblicitario di servizio.

1. E' definito impianto pubblicitario di servizio, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (quali paline, pensiline per fermata autobus, transenne parapetonali, cestini per rifiuti, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

## Articolo 10 Impianto di pubblicità o propaganda

1. E' qualificato come impianti di pubblicità o propaganda qualunque manufatto o struttura fissa o mobile utilizzato per la pubblicità o per la propaganda sia di prodotti che di attività e non è individuabile secondo le definizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9, che sia collocato su aree pubbliche o private, purché il messaggio pubblicitario sia percepibile da un luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Può essere luminoso sia di luce propria che di luce indiretta.
3. Sono impianti di pubblicità o propaganda a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) **"Targa di esercizio"**, si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio con le caratteristiche **previste dagli art.25.1,e art.34** installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie **di cui all'art.3 comma 2**, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
  - b) **"Targa pubblicitaria"**, è definita come la targa di esercizio quando è posta in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività e delle relative pertinenze accessorie, **come disciplinata dagli art.25.2 e art.34 del presente regolamento;**
  - c) **"Impianti fissi per le affissioni"**, cioè gli impianti destinati alla affissione dei manifesti, avvisi, fotografie, a carattere culturale, sportivo, istituzionale e commerciale.
  - d) **"Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile"**, cioè il manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività e caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o dalle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta;

- e) **"Impianto di insegna o targhe coordinate"**, ossia il manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali;
- f) **"Vetrofania"**, si intende la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
- g) **"Telo per ponteggi da cantiere"**, il manufatto mobile posto in aderenza ai ponteggi di cantiere per la copertura degli stessi, riportante messaggi pubblicitari;
- h) **"Le strutture mobili"**, (es. i carrelli) e gli **"Autoveicoli per uso speciale"**, (c.d. posterbus), vale a dire le autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie di cui all'art.203 comma 2 lettera q) del D.P.R. n° 495/1992;
- i) **"Bacheche"**, si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché alla esposizione di menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;
- j) **"Tende"**, si intendono i manufatti in tessuto o in materiali **flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata**, posti esternamente **agli edifici**, a protezione di vetrine o ingressi;
- k) **"Totem"**, si intende il manufatto infisso al suolo, monofacciale o bifacciale con la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzato e supportato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, installato nelle pertinenze accessorie della sede della ditta. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta.
- l) **"Sponsorizzazione"** si intende il manufatto, monofacciale, infisso al suolo, con scritta in caratteri alfanumerici completata dal logo del Comune e della ditta autorizzata, realizzato e supportato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, installato nei luoghi pubblici ove la manutenzione degli stessi viene effettuata da privati o da società. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

#### Articolo 11 Sorgenti luminose

1. E' da qualificare sorgente ,luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati monumenti, manufatti di qualsiasi natura.

#### Articolo 12 Altri mezzi pubblicitari

1. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, le bandiere, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità e propaganda sono indicati, per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

### CAPO III

#### NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

##### Articolo 13 Disposizioni di carattere generale

1. In prossimità o lungo le strade, sia su aree pubbliche che private, purché il messaggio pubblicitario sia percepibile dai luoghi anzidetti, è vietato collocare cartelli, insegne di esercizio, ed altri mezzi pubblicitari, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione ovvero, a causa della eccessiva quantità dei messaggi determinano:
  - a) confusione con la segnaletica stradale;
  - b) difficoltà di comprensione o riduzione della visibilità o efficacia della medesima segnaletica;
  - c) disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
  - d) barriere architettoniche od intralci per la circolazione degli invalidi.

##### Articolo 14 Collocazione vietata

1. Il posizionamento **delle insegne di esercizio**, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, **fatte salve le specifiche deroghe contenute nel CAPO IV**, è vietato nei seguenti punti:
  - a) lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
  - b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
  - c) sulle pertinenze di esercizio delle strade ad esclusione, all'interno dei centri abitati, delle pertinenze di esercizio comprese tra due carreggiate che abbiano larghezza di almeno m 4,00 e siano poste parallelamente all'asse della carreggiata;
  - d) in corrispondenza delle intersezioni;
  - e) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
  - f) sui ponti e sotto i ponti **non ferroviari**;
  - g) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
  - h) sui cavalcavia e loro rampe;
  - i) sulle cunette;
  - j) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapedonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
  - k) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
  - l) lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al CAPO VI del presente regolamento.
2. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
3. **E' vietata la installazione di preinsegne e di impianti per le affissioni dirette di manifesti, da parte di privati, su aree private o su beni immobili privati se il messaggio pubblicitario è percepibile da luogo pubblico o aperto al pubblico.**



4. La collocazione di impianti di preinsegne su suolo pubblico (marciapiede, piste ciclabili ecc.) non deve ostacolare in alcun modo la libera circolazione dei pedoni e dei ciclisti o comunque interferire con le aree e gli spazi di circolazione a loro destinati. In tali casi può essere consentita l'installazione solo se posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli.
5. Le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, escluse le preinsegne, non possono contenere a completamento del messaggio pubblicitario, elementi grafico pittorici di indicazione direzionale stradale (freccie di orientamento), ancorché stilizzati, finalizzati alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, né recare scritte del tipo ALT, STOP, svolta a destra o sinistra, fermati a 100 metri, ecc., in quanto possono ingannare o distrarre l'automobilista, o comunque ingenerare confusione con la segnaletica stradale. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo per farmacie, ambulatori posti di pronto soccorso ecc.

#### Articolo 15 Disciplina speciale per servizi e comunicazioni di pubblica utilità

1. Per soddisfare esigenze di comunicazione od informazione di pubblica utilità alla cittadinanza all'interno del Piano Generale degli Impianti di affissione ed altri mezzi pubblicitari è previsto il posizionamento, in parte, anche degli altri mezzi pubblicitari come definiti all'art.12.
2. Limitatamente alle strade di tipo E ed F, come definite dall'art.2 del Nuovo Codice della Strada, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, il Comune ha facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze, nonché a quelle relative ai limiti dimensionali che il Comune stabilisce secondo la competenza assegnata dal Nuovo Codice della Strada, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

#### Articolo 16 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico ed i limiti quantitativi e le tipologie previste dal Piano Generale degli Impianti. Le dimensioni dei manufatti pubblicitari previste dal presente regolamento e dal Piano generale degli impianti sono da intendersi con margine di tolleranza del 10%, fatti salvi eventuali limiti perentori previsti dalla vigente normativa.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento; saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
4. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
5. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente dei rosso, e dei loro abbinamento, al fine di non generare

confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

6. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
7. L'uso dei colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie dei cartello o altro mezzo pubblicitario.
8. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, deve essere in ogni suo punto, a quota superiore di m. 1,50 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
9. All'interno dei centri abitati non si applica la quota minima di m. 1,50 di cui al comma 8, per le vetrofanie, **gli impianti di pubblica affissione**, le scritte sulle vetrine, le scritte pittoriche su muro, le insegne di esercizio installate su sostegni ed i totem.

#### Articolo 17 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita la installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
3. Nel caso di intersezioni semaforizzate i mezzi pubblicitari di cui al presente articolo e le sorgenti luminose possono essere posizionati in senso trasversale rispetto all'asse della carreggiata ad una distanza non inferiore a quelle di seguito indicate :

TIPO DI STRADA URBANA	Distanza dal bordo della carreggiata (*)	Distanza da intersezione semaforizzata
D	m.10,00	m. 200,00
E	m. 5,00	m. 150,00
F	m. 3,00	m. 100,00

(\*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno della insegna, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all'edificio.

4. E' vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose per i citati mezzi pubblicitari posti ad una distanza dal bordo della carreggiata inferiore a quella sotto riportata in funzione del tipo di strada, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione per i manufatti di cui ai commi successivi

5. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
6. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, per l'installazione di nuove croci per la segnalazione di farmacie, in conformità a quanto praticato nei Paesi della Comunità Europea è consentito l'utilizzo della croce verde luminosa, anche con intermittenza.

#### Articolo 18 Divieti

1. E' vietato nelle aree, luoghi pubblici, o soggetti a servitù di pubblico passaggio, attivare, porre in essere od utilizzare mezzi o strumenti di informazione o comunicazione, di qualunque materiale, caratteristiche e forma mirate a dare, comunque, pubblica conoscenza e divulgazione di fatti, eventi o notizie per scopi commerciali, o di lucro avvalendosi:
  - a) della distribuzione, con consegna a mano, di volantini, depliant sugli autoveicoli o motoveicoli in sosta;
  - b) della collocazione di volantini, depliant sugli autoveicoli o motoveicoli in sosta;
  - c) della collocazione od affissione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari e simili di qualsiasi tipo, sugli alberi, siepi ed in qualsiasi spazio di verde pubblico, nonché sugli impianti della segnaletica stradale;
  - d) della effettuazione di qualunque tipo di lancio di volantini, depliant, mezzi che veicolano messaggi e simili da aeromobili o veicoli;
  - e) della collocazione od affissione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari e simili di qualsiasi tipo, sui pali della pubblica illuminazione;
2. Nel territorio Comunale è vietata la diffusione di messaggi pubblicitari durante la sosta, in aree pubbliche o aperte al pubblico transito e, comunque, qualora i messaggi siano percepibili da luoghi aperti al pubblico, di automezzi, strutture mobili o autoveicolo che recano spazi e superfici contenenti comunicazioni pubblicitarie.
3. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari che non contengano messaggi pubblicitari.

#### CAPO IV

##### CARATTERISTICHE E NORME SPECIFICHE PER I MANUFATTI PUBBLICITARI

#### Articolo 19 Insegne di esercizio

1. Le **superfici** massime delle insegne di esercizio collocate in centro abitato sono le seguenti:
  - per quelle individuate all'art.3 punti a), b), c) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, mq.10,00 e non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, mq.1,00;
  - per quelle individuate all'art.3 punto d), mq.20,00.

2. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali (**art.3 lettere a), b), ed e2)** aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e/o piste ciclabili, devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a mt.3,00 **mentre se su passaggi accessibili da automezzi uguale o superiore a mt.5,10.**
3. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza dei marciapiede ed in valore assoluto ml.1,00 **e comunque** sempre nel rispetto dei 50 cm dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina.
4. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano, senza superare i limiti della proiezione verticale della apertura del vano, **pertanto è vietata la installazione nelle posizioni di seguito indicate:**
- sui e nei parapetti dei balconi;
  - al di sotto dei balconi senza essere in aderenza all'edificio;
  - al di sotto delle pensiline senza essere in aderenza del fabbricato;
  - sui tetti, sopra le pensiline e nelle facciate degli edifici;
  - nelle arcate frontali e di testa dei portici;
- devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm 15.
5. In edifici, **totalmente,** destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, **anche** a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.
6. Le insegne montate su supporto proprio o su palina devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml.6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo. **Le paline o i supporti delle insegne devono essere installati in area privata.**
7. **E' ammessa l'installazione di insegne di esercizio dentro le luci delle finestre solo nel caso in cui venga dimostrato che nel locale è rispettato il rapporto di illuminazione previsto dal vigente Regolamento Edilizio.**
8. Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela (*)	Collocazione non parallela (*)
D	m. 1,00	m. 1,00
E	m. 0.50	m. 0.50
F	m. 0.50	m. 0.50

(\*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno della insegna, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all'edificio.

9. Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

- Per le insegne di cui all'art.3 comma 4, lettere c), d) non sono fissate distanze;
- Per le insegne di cui all'art.3 comma 4, lettera a), b), e) come da sottostante tabella:

tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori		Intersez.		Altri Mezzi Pubbl	Segnali di Indica.
	Pericolo		Prescrizione		Prima	Dopo	Prima	Dopo		
	Prima	Dopo	Prima	Dopo						
D	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00
E	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00
F	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00

- 10 Nel caso di strade prive di marciapiede, pedonale e/o pista ciclabile è ammessa l'installazione di insegne frontali (art.3 comma 6 lettera c) in deroga al precedente comma 8 ma sempre nel rispetto del comma 4.
- 11 Sono ammesse, in deroga al precedente comma 4, soluzioni che prevedano insegne poste in verticale, nell'ambito della vetrina solamente se realizzata con il medesimo materiale del telaio ed esclusivamente retro illuminate.

#### Articolo 20 Preinsegne

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni di m.1.25 x 0.25.
2. E' ammesso l'abbinamento, sulla stessa struttura di sostegno, di un numero massimo di 6 per ogni senso di marcia e possono costituire oggetto di un'unica autorizzazione.
3. Il colore di fondo delle preinsegne deve essere grigio con scritte e frecce di colore giallo. Eventuali simboli e marchi possono avere il colore originale.
4. Le preinsegne possono essere installate all'interno delle zone di attività concentrate, nelle posizioni individuate dal Piano Generale degli Impianti di affissione e degli altri mezzi pubblicitari, anche in deroga all'art.14, comma 1, lettera d) del presente regolamento così come previsto dall'art.23 comma 6 del D.LGS n°285/1992.
5. Le preinsegne devono essere raggruppate in un "gruppo segnaletico unitario", In ogni gruppo devono essere rispettati i seguenti criteri:
  - a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
  - b) le frecce indicanti "diritto" devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;
  - c) le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "diritto" e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti "destra".
 Qualora per una stessa struttura di sostegno vengano collocati meno di sei preinsegne, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore e scendere verso il basso.
6. Per le ditte collocate fuori delle zone di attività concentrate, il collocamento delle preinsegne è consentito lungo la viabilità ordinaria sia urbana che extraurbana secondo le prescrizioni delle presenti norme e del Nuovo Codice della Strada.

7. La distanza minima da rispettare, a lato della sede stradale e nel senso delle singole direttrici di marcia, dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate, fatto salvo quanto previsto dall'art.14 comma 4:

Tipo di strada	Collocazione parallela	Collocazione non parallela (*)
D	m. 1,00	m. 1,00
E	m. 0.50	m. 0.50
F	m. 0.50	m. 0.50

(\*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno della preinsegna, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo.

8. Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori		Intersez.		Altri Mezzi Pubbl	Segnali di Indica.
	Pericolo		Prescrizione		Prima	Dopo	Prima	Dopo		
	Prima	Dopo	Prima	Dopo						
D	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00
E	10,00	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
F	10,00	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

9. Potrà essere valutata l'ammissibilità dell'installazione in deroga all'art.14 punti c), d), e), fatto salvo, in relazione alle dimensioni dell'impianto, il rispetto dell'art.13.

#### Articolo 21 Titolarità del sostegno per le preinsegne

1. Per gli impianti di preinsegne installati all'interno delle zone di attività concentrate, il Comune conserva la proprietà dei pali di sostegno al fine di garantire la corretta applicazione del Piano Generale degli impianti di affissione ed altri mezzi pubblicitari.
2. I sostegni utilizzati per le suddette preinsegne devono essere installati, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, a cura e spese delle ditte installatrici e ceduti in concessione alle medesime, le quali, previa specifica autorizzazione, possono utilizzarli per la collocazione di preinsegne per la durata prevista dall'art.46.
3. Ogni supporto esattamente individuato nel rispetto delle presenti norme costituirà adeguamento alla cartografia del piano generale degli impianti.

#### Articolo 22 Cartelli

1. La collocazione dei cartelli deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico.
2. La collocazione del cartello può avvenire solo con struttura propria (cartello isolato).

3. Gli impianti dovranno essere conformi alle caratteristiche indicate nell'art.6 punto (5) del Piano Generale degli impianti di affissione e degli altri mezzi pubblicitari.

4. La distanza minima da rispettare sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela a lato della sede stradale	Collocazione non parallela dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata (*)
D	m. 2,00	m. 3,00
E	m. 1,00	m. 2,00
F	m. 1,00	m. 2,00

(\*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno del cartello, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo.

5. Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori		Intersez.		Altri Mezzi Pubbl	Segnali di Indica.
	Pericolo		Prescrizione		Prima	Dopo	Prima	Dopo		
	Prima	Dopo	Prima	Dopo						
D	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00
E	30,00	20,00	30,00	20,00	30,00	20,00	30,00	20,00	20,00	20,00
F	30,00	20,00	30,00	20,00	30,00	20,00	30,00	20,00	20,00	20,00

#### Articolo 23 Striscione, stendardo, locandina, e bandiera

##### 1. Striscione:

(1). L'esposizione è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli;

(2). Non possono avere altezza superiore a m 1,00 e devono essere ancorati agli edifici o altri sostegni **ad esclusione dei pali di pubblica illuminazione;**

(3). Il bordo inferiore posizionato al di sopra della carreggiata stradale deve risultare sempre superiore a m 5,10 rispetto al piano stradale.

(4). Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori		Intersez.		Altri Mezzi Pubbl	Segnali di Indica.
	Pericolo		Prescrizione		Prima	Dopo	Prima	Dopo		
	Prima	Dopo	Prima	Dopo						
D	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00
E	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	10,00	5,00	5,00	--	--
F	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	10,00	5,00	5,00	--	--

(5). Potrà essere valutata l'ammissibilità dell'installazione in deroga all'art.14 punti c), d), e), fatto salvo in relazione alle dimensioni dell'impianto, il rispetto dell'art.13.

## 2. Standardo:

- (1). L'esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di spettacoli e manifestazioni oltre che per il lancio di iniziative commerciali;
- (2). Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela (*)	Collocazione non parallela (*)
D	m. 0,50	m. 2,00
E	m. 0,50	m. 1,00
F	m. 0,50	m. 1,00

(\*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno dello standardo, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo.

- (3). Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori		Intersez.		Altri Mezzi Pubbl	Segnali di Indica.
	Pericolo		Prescrizione		Prima	Dopo	Prima	Dopo		
	Prima	Dopo	Prima	Dopo						
D	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E	5,00	3,00	5,00	3,00	10,00	10,00	5,00	3,00	3,00	3,00
F	5,00	3,00	5,00	3,00	10,00	10,00	5,00	3,00	3,00	3,00

- (4). Potrà essere valutata l'ammissibilità dell'installazione in deroga all'art.14 punti c), d), e), fatto salvo in relazione alle dimensioni dell'impianto, il rispetto dell'art.13.

## 3. Locandine:

- (1). L'esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
- (2). Possono essere distribuite esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e negozi.
- (3). Il posizionamento delle locandine collocate su strutture tipo "sandwich", entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori		Intersez.		Altri Mezzi Pubbl	Segnali di Indica.
	Pericolo		Prescrizione		Prima	Dopo	Prima	Dopo		
	Prima	Dopo	Prima	Dopo						
D	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E	5,00	3,00	5,00	3,00	10,00	10,00	5,00	3,00	---	---
F	5,00	3,00	5,00	3,00	10,00	10,00	5,00	3,00	---	---

- (4). Le locandine collocate su strutture tipo "sandwich" posizionate sui marciapiedi o pedonali dovranno lasciare un passaggio minimo di m. 1,00 e rispettare le distanze di cui ai commi 2 punto (2) ad esclusione di quelle previste al 5° comma dell'art.27.

- (5). Potrà essere valutata l'ammissibilità dell'installazione in deroga all'art.14 punti c), d), e), fatto salvo in relazione alle dimensioni dell'impianto, il rispetto dell'art.13.



4. Negli striscioni, stendardi e locandine oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.
5. L'esposizione **dei manufatti di cui al comma precedente** è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso
6. **Bandiere:**
  - (1). la collocazione di può avvenire solo su suolo privato;
  - (2). Devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml 8,00;
  - (3). Una superficie di mq. 4,00;
  - (4). Se aggettanti su suolo pubblico una altezza minima da terra al bordo inferiore di m. 6,00;
  - (5). Essere ad una distanza minima dai semafori di ml. 10,00.
  - (6). Potrà essere valutata l'ammissibilità dell'installazione in deroga all'art.14 punti c), d), e), fatto salvo in relazione alle dimensioni dell'impianto, il rispetto dell'art.13.

#### Articolo 24 Segno orizzontale reclamistico

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
2. Per essi si applicano solo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

#### Articolo 25 Impianto di pubblicità o propaganda

1. **Targa di esercizio:**
  - (1). Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti;
  - (2). Devono avere una dimensione massima di cm 50 x 25 ad eccezione di quanto previsto nel successivo **CAPO VI**;
  - (3). Il loro posizionamento deve essere effettuato seguendo criteri di regolarità compositiva;
  - (4). Non sono fissate distanze dalla segnaletica stradale, insegne, cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari;
2. **Targa pubblicitaria:**
  - (1). Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm 50 x 25 ad eccezione di quanto previsto nel successivo **CAPO VI**;
  - (2). Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico;
  - (3). Non sono fissate distanze dalla segnaletica stradale, insegne, cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari;

### 3. Impianti fissi per le affissioni:

(1). Non è consentita la collocazione di impianti fissi "tipo tabella" collocati a muro sulle facciate degli edifici o su altri manufatti e non è autorizzata la sostituzione di quelli esistenti in caso di rimozione per vetusta od usura;

(2). Gli impianti, di cui al precedente art.10 comma 3 lettera c, si suddividono nelle seguenti tipologie:

- a) Tipo "cilindro";
- b) Tipo "totem";
- c) Tipo "stelo";
- d) Tipo "stendardo";
- e) Tipo "poster";
- f) Tipo "bacheca";

e possono essere utilizzati sia per le pubbliche affissioni che per quelle dirette

(3). Essi sono disciplinati, quanto alla loro collocazione, caratteristiche tecniche e materiale secondo quanto indicato nel Piano Generale degli Impianti di affissione e degli altri mezzi pubblicitari;

(4). Le affissioni dirette sono effettuate su spazi pubblici con possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di attribuirle a soggetti privati, previa gara ad evidenza pubblica o comunque previa stipula di apposita convenzione;

(5). Le caratteristiche ed il numero degli impianti da destinare alle affissioni dirette sono stabiliti nel Piano Generale degli Impianti e possono essere, totalmente o parzialmente inserite nel bando di gara o nella convenzione;

(6). Le pubbliche affissioni costituiscono un servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune.

(7) Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire le affissioni, a cura del Comune, su impianti di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, nelle misure stabilite nel Piano Generale degli Impianti.

(8). Con riferimento all'art. 51, comma 1 del D.P.R. n° 495/1992, è vietata ogni forma di affissione diretta di manifesti da parte di terzi al di fuori degli spazi indicati;

(9). La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, è sempre vietata sulle aree private;

(10). Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela (*) (**)	Collocazione non parallela (*)
D	m. 0,50	m. 2,00
E	m. 0,50	m. 1,00
F	m. 0,50	m. 1,00

(\*) misura da eseguire dalla struttura di sostegno infissa al suolo.

(\*\*) per gli impianti tipo "poster" le distanze sono raddoppiate.

(11). Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori		Intersez.		Altri Mezzi Pubbl	Segnali di Indica.
	Pericolo		Prescriz.		Prima	Dopo	Prima	Dopo		
	Prima	Dopo	Prima	Dopo						
D	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00
E	5,00	3,00	3,00	3,00	10,00	10,00	5,00	3,00	5,00	3,00
F	5,00	3,00	3,00	3,00	10,00	10,00	5,00	3,00	5,00	3,00

(12). E' ammessa l'installazione in deroga all'art.14 punti c), d), e), fatto salvo, in relazione alle dimensioni dell'impianto il rispetto dell'art.13.

**4. "Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile":**

(1). Deve avere dimensione di 18,00 mq, all'interno dei centri abitati e di 6,00 mq. fuori dai centri abitati. Valgono comunque le disposizioni di cui all'art. 28.

(2). Fuori ed entro i centri abitati è vietata la collocazione degli impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;

(3). Entro i centri abitati è consentito un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti unicamente per i messaggi riportanti informazioni di interesse utile alla sicurezza ed alla regolamentazione della circolazione stradale;

**5. "Impianto di insegna o targhe coordinate";**

(1). Devono avere, rispettivamente, superficie massima di 6,00 mq. e di 1,00 mq.

**6. "Vetrofania":**

(1). L'apposizione è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra;

(2). Non sono fissate distanze dalla segnaletica stradale, insegne, cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari;

**7. "Telo per ponteggi da cantiere":**

(1). Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari, diversi dalle affissioni, attinenti le attività del cantiere, in materiali opachi non cartacei, anche illuminati in modo indiretto;

(2). Tale pubblicità deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art.17, comma 1 bis, del D.LGS. n° 507/1993. La superficie non può essere maggiore del 50% del ponteggio o della recinzione, tale limite non si applica nel caso di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.

(3). Non sono fissate distanze dalla segnaletica stradale, insegne, cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari;

**8. "Le strutture mobili" e gli "Autoveicoli per uso speciale":**

(1). E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt.54, comma 1 lettera g) e 56, comma 2 lettera d) del D.LGS. 285/92 e art.203, comma 2 lettera q) e 204, comma 2 lettera q) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

(2). L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui vicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi, alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
  - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
  - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
  - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
  - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
- (3).** La pubblicità luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi, unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, alle seguenti condizioni:
- a. che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e non deve essere realizzata mediante messaggi variabili.
  - b. che sia realizzata mediante l'applicazione sul lunotto posteriore di pellicola della misura 100x12 c. che sia realizzata mediante applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.
- (4).** Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative fra loro.
- (5).** La esposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
  - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 metri quadrati;
  - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
  - d. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
  - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili
- (6).** In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
- (7).** All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
- (8).** Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.
- (9).** Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.
- (10).** La pubblicità luminosa su veicoli, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art.57 del Regolamento al Codice della Strada approvato con D.P.R. 49511992.

**9. "Bacheche":**

- (1). La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 5 dal filo esterno, della muratura.
- (2). Esse sono disciplinate, quanto alla loro collocazione, materiali da usare, caratteristiche tecniche, secondo quanto indicato all'art.10 del Piano Generale degli impianti di affissione ed altri mezzi pubblicitari.
- (3). Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata, ad esclusione di quelle poste nelle aiuole di separazione delle carreggiate, sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela (*)(**)	Collocazione non parallela (*)
D	m. 0,50	m. 1,00
E	m. 0,50	m. 1,00
F	m. 0,50	m. 1,00

(\*) misura da eseguire dalla struttura di sostegno.

(\*\*) ad esclusione di quelle a muro.

- (4). Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori		Intersez.		Altri Mezzi Pubbl	Segnali di Indica.
	Pericolo		Prescriz.		Prima	Dopo	Prima	Dopo		
	Prima	Dopo	Prima	Dopo						
D	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00
E	5,00	3,00	3,00	3,00	10,00	10,00	5,00	3,00	---	---
F	5,00	3,00	3,00	3,00	10,00	10,00	5,00	3,00	---	---

**10. "Tende":**

- (1). Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota dei marciapiede di mt.2,20, compreso le parti mobili, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed una sporgenza inferiore di almeno cm.30 rispetto alla larghezza dei marciapiede.
- (2). Non dovranno comunque contrastare con quanto previsto dal Regolamento Edilizio.
- (3). Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela (*)	Collocazione non parallela (*)
D	m. 0,50	m. 0,50
E	m. 0,50	m. 0,50
F	m. 0,50	m. 0,50

(\*) misura da eseguire dalla struttura di sostegno.

- (4). Non sono fissate distanze dalla segnaletica stradale, insegne, cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.

**11. "Totem":**

- (1). La collocazione di può avvenire sia su suolo privato che su quello pubblico.
- (2). Devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml 8,00.
- (3). Le distanze minime da rispettare a lato della sede stradale sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela (*)	Collocazione non parallela (*)
D	m. 2,00	m. 2,00
E	m. 1,00	m. 1,00
F	m. 1,00	m. 1,00

(\*) misura da eseguire dal filo esterno del manufatto.

(4). Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h è autorizzato nel rispetto delle distanze, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

tipo di strada	Segnali stradali di				Semafori		Intersez.		Altri Mezzi Pubbl	Segnali di Indica.
	Pericolo		Prescrizione		Prima	Dopo	Prima	Dopo		
	Prima	Dopo	Prima	Dopo						
D	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00
E	3,00	3,00	3,00	3,00	10,00	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00
F	3,00	2,00	3,00	2,00	10,00	10,00	3,00	2,00	3,00	3,00

(5). Potrà essere valutata l'ammissibilità dell'installazione in deroga all'art.14 punti c), d), e), fatto salvo in relazione alle dimensioni dell'impianto, il rispetto dell'art.13.

## 12. "Sponsorizzazione":

- (1). La collocazione del manufatto può avvenire solo su suolo pubblico.
- (2). Le dimensioni massime del manufatto non potranno essere maggiori di m. 0.50 per la base e m. 0.30 per l'altezza e comunque dovranno essere adeguate alla effettiva dimensione del sito ove verranno collocate e preventivamente autorizzate
- (3). Non sono fissate distanze dalle insegne, dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari
- (4). Per le distanze dalla strada applicare quelle indicate all'art.25 comma 3 punto (10), mentre per la segnaletica stradale applicare quelle al medesimo articolo comma 11 punto (4).
- (5). i manufatti potranno essere installati all'interno delle aiuole nelle rotonde, che abbiano almeno una larghezza oppure un diametro minimo di m.4.00.
- (6) Le distanze dalla segnaletica stradale di cui al precedente punto (4) sono ridotte della metà
- (7) Le caratteristiche dei manufatti pubblicitari per le sponsorizzazioni, per le parti non previste dal presente regolamento, saranno definite dalla Giunta Comunale congiuntamente all'approvazione della convenzione-tipo.

## CAPO V

### DISCIPLINE PARTICOLARI

#### Articolo 26 Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal comune.
2. Con riferimento all'art. 15 comma 5 D.LGS. n°507/1993, per ciascun punto di pubblicità, si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci

pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari.

3. Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse sono disposte le imitazioni di seguito indicate:
  - (A)- La pubblicità fonica è vietata:
    - nei Centri Storici;
    - a meno di 50 m. da strutture sanitarie e assimilate, da luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto.
  - (B)- E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
4. E' possibile concedere deroghe, al comma 3 durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
5. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
6. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e dal piano comunale di zonizzazione acustica.

#### Articolo 27 **Manufatti** pubblicitari temporanei

1. Cartelli pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, devono essere autorizzati dal Comune sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo **CAPO VII**, sia se da collocarsi su suolo pubblico **che su suolo privato**.
2. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dal richiedente e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc. o da persona giuridica, dal responsabile o rappresentate di queste ultime. Per il Comune provvede il Dirigente interessato con comunicazione.
3. E' consentita l'esposizione massima di n.(20) cartelli per manifestazione; questi non possono superare le dimensioni di m.0.70 x 1.00 salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze.
4. La collocazione di tali cartelli è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che la settimana precedente e le 48 ore successive.
5. Le locandine esposte su cavalletti relativi a messaggi pubblicitari riferiti a iniziative **commerciali** di saldi, promozioni ecc. sono autorizzate esclusivamente nelle aree cortilive private dell'esercizio stesso **e nel rispetto dell'art.23 comma 3°**.
6. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, per le attività culturali e sportive in generale, e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali è consentita la installazione di strutture tipo

"sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo. Tale disposizione si applica anche nelle zone di cui al **CAPO VI**.

7. Nel caso in cui, a causa di opere pubbliche, alcune strade, che conducono ad attività commerciali, industriali ecc., dovessero essere chiuse al traffico, potranno essere autorizzati, per il periodo di chiusura della stessa e per individuare percorsi alternativi, mezzi pubblicitari delle dimensioni massime di m. 1,00 x 0,30 contenenti una freccia di indicazione, il marchio o il nominativo della ditta ed installati su appositi sostegni sia su area privata che su suolo pubblico. Le posizioni saranno valutate di volta in volta in relazione all'art.13.

Articolo 28 Ubicazione dei mezzi pubblicitari  
nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio, ubicate nei centri abitati, possono essere collocati cartelli, insegna di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non può superare l'8% delle aree occupate dalle stesse, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte delle strade e in corrispondenza degli accessi.
2. Sia nelle stazioni di servizio che in quelle di rifornimento è possibile collocare una sola insegna di esercizio, di cui all'art.3 comma 6 lettera e) della compagnia di bandiera, con una superficie massima di mq. 3,00. L'insegna, montata su supporto proprio o su palo dovrà rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non maggiore di m. 7,00, se aggettanti su suolo pubblico quanto indicato all'art.19 comma 2 del presente regolamento ed essere ubicata, quanto al palo nella proprietà privata, ed al centro del fronte prospiciente la sede stradale quando non è rispettata la distanza minima di ml. 20,00 dalla segnaletica stradale e dagli altri manufatti pubblicitari.
3. Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela (*)	Collocazione non parallela (*)
D	m. 1,00	m. 1,00
E	m. 0.50	m. 0.50
F	m. 0.50	m. 0.50

(\*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno della insegna, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all'edificio.

4. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui al comma 1, la collocazione di altri mezzi pubblicitari attinenti a servizi presenti nell'area entro il limite di mq 2,00 per ogni servizio prestato.
5. Nelle aree di parcheggio è consentita l'installazione di impianti fissi per le affissioni, anche lungo il fronte stradale, in deroga alla percentuale di superficie complessiva prevista dal precedente comma.

Articolo 29 Segnaletica per Agriturismi



1. Il segnale di direzione dovrà essere delle dimensioni di cm. 25 x cm. 125 e con le immagini previste dalla Provincia di Modena.

#### Articolo 30 Segnaletica per musei

1. Il segnale assimilato ai "cartelli segnaletici stradali" dovrà essere delle dimensioni di cm. 25 x cm. 125 e con le immagini previste dal Sistema Museale della Provincia di Modena.

#### Articolo 31 Manufatti pubblicitari a carattere sanitario

1. La domanda per la installazione di manufatti pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata previa autorizzazione sul messaggio pubblicitario ai sensi della Legge n°175/1992 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie" ed autorizzato secondo la legislazione vigente.
2. Per le caratteristiche, dimensioni e materiali valgono le specifiche, a seconda della zona i cui sono installate, contenute negli art.25 commi 1,2,5 e art.34

### CAPO VI

#### COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE, STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE

#### Articolo 32 Norme generali

1. Le norme del presente CAPO disciplinano la collocazione **dei manufatti pubblicitari** all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale qualora non siano diversamente disciplinate da specifiche normative di Piano Regolatore **Generale** comunale o di Regolamento Edilizio. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda inoltre alle altre disposizioni comuni.
2. I mezzi pubblicitari disciplinati dal presente regolamento, qualora siano compresi nel centro storico o in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
3. All'interno delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale sono vietate:
  - a. la collocazione di insegne su palina;
  - b. la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferibili a rivendite di tabacchi, uffici postali, posti telefonici pubblici e farmacie **limitatamente al simbolo prescritto dalle normative vigenti in un solo esemplare**;
  - c. la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi e facciate, ad esclusione, **per queste ultime**, di quelle installate con lettere singole;
  - d. l'installazione di locandine, stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 23 del presente regolamento;

e. l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;

f. l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari;

g. l'utilizzo di fonti luminose dirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.

4. In deroga al precedente comma è ammessa l'installazione del manufatto predisposto dalla Provincia di Modena per il castello.

### Articolo 33 Insegne di esercizio

1. E' vietata l'installazione di insegne scolorari al neon con pannello interamente luminoso; la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio.

2. E' vietata la installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza **all'esterno delle vetrine e delle facciate dei fabbricati.**

3. In presenza di aperture ad arco a "tutto sesto", l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso.

4. E' vietato collocare insegne nelle arcate frontali e di testa dei portici.

5. E' possibile il ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento **sulle facciate degli edifici.**

6. Sono ammesse le insegne realizzare con lettere isolate in ottone applicate direttamente sul muro con sottostante barra per l'alloggiamento dei cavi per la retro illuminazione od applicate su di in supporto trasparente. Le illuminazioni ammesse oltre a quella menzionata è quella di tipo indiretto con faretti.

7. E' inoltre vietato l'uso di materiali di rivestimento sugli stipiti ed esternamente al filo delle facciate.

### Articolo 34 Impianto di pubblicità - targhe

1. La collocazione di targhe **di esercizio o pubblicitarie come definite all'art.10 3° comma lettere a) e b) e di cui all'art. 24 commi 1 e 2** sono consentite solo ad esercizi **commerciali** e studi professionali privi di vetrina.

2. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate esclusivamente in ottone con scritte nere. **Nel caso in cui il numero delle stesse da installare sia superiore a tre dovrà essere predisposto un impianto di targhe coordinato come definito all'art.10 3° comma lettera e).**

3. La dimensione massima delle targhe è di cm 20x30 o multipli.

### Articolo 35 Impianto di pubblicità - tende

1. Nelle zone prive di marciapiede o di adeguato spazio fuori dalla carreggiata stradale la collocazione delle tende è vietata.
2. Le tende dovranno essere collocate esclusivamente al di sopra o internamente al vano della vetrina ed essere realizzate nel tipo piano estensibile, con strutture in metallo colore grafite o grigio scuro e tessuto in tela in tinta unita nei colori canapa, rosso mattone e verde scuro.
3. E' vietato l'uso di tende fisse a protezione degli occhi dei portici. E' consentito il solo uso di tende mobili in tela tinta unita, per tutta la loro ampiezza, nei colori canapa, rosso mattone o verde scuro e comunque prive di scritte o messaggi pubblicitari e denominazione di esercizio.
4. E' vietata altresì l'installazione di tende nelle arcate di testa, dei portici agli incroci di vie.
5. La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa.

#### **Articolo 36 Impianti per le affissioni**

1. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, è effettuata solamente su impianti studiati nell'ambito di progetti di arredo urbano e/o seguendo le tipologie ed i criteri di collocazione indicati dal Piano Generale degli Impianti di affissione e degli altri mezzi pubblicitari.
2. E' vietata l'installazione degli impianti fissi tipo poster 600x300.

#### **Articolo 37 Impianto di pubblicità - bacheche**

1. L'installazione di bacheche è effettuata solamente nell'ambito di progetti di arredo urbano e/o seguendo le tipologie ed i criteri di collocazione indicati dal Piano Generale degli Impianti di affissione e degli altri mezzi pubblicitari.

#### **Articolo 38 Altre zone tutelate**

1. Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente capo, la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari è vietata:
  - a) Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi (art.50 del D.LGS. 29/10/1999 n° 490);
  - b) Nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nel D.LGS. n° 42/2004 e lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei suddetti beni ambientali;
  - c) Nelle zone cimiteriali e nelle fasce di rispetto come definite dal Piano Regolatore Generale;
  - d) Sugli immobili (edifici ed aree) di valore storico-ambientale definiti dal Piano Regolatore Generale o in prossimità di essi.
2. Per quanto riguarda gli immobili definiti al comma 1, lettera d) per prossimità si intende la distanza, percepibile visivamente, non inferiore a **50,00** metri tra l'impianto pubblicitario e l'immobile o la propria area di pertinenza qualora questa sia fisicamente individuata.
3. La collocazione delle insegne di esercizio all'interno delle zone di cui al presente articolo è consentita alle seguenti condizioni:

- a) le caratteristiche delle insegne sono disciplinate conformemente a quanto specificato all'artt.34 del presente CAPO;
- b) le insegne relative ai casi di cui al comma 1 lettera a) e lettera b) sono autorizzate secondo le procedure stabilite dal D.LGS n°42/2004

## CAPO VII

### PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

#### Articolo 39 Indirizzi organizzativi

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è definito nel rispetto dei principi e delle modalità dettate dal Regolamento dei procedimenti amministrativi approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 49/1995.
2. Le attività attinenti l'istruttoria, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione sono considerate attività di un unico procedimento.
3. Qualora il procedimento comporti più fasi o attività gestite da differenti strutture, queste devono funzionalmente coordinarsi con il responsabile del procedimento. La responsabilità del procedimento è riferita alla struttura che predispone l'istruttoria per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione.

#### Articolo 40 Rapporti con l'utenza

1. Allo scopo di pervenire ad una sostanziale semplificazione del procedimento amministrativo, il Comune realizza interventi per la razionalizzazione dello stesso. In particolare, sono attivate misure dirette ad agevolare e favorire i rapporti con l'utenza, anche attraverso l'utilizzo di adeguati e moderni strumenti informatici e telematici.

#### Articolo 41 Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione

1. Entro i centri abitati di cui all'art.2, la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta, in ogni caso, all'autorizzazione del Comune, salvo in preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la strada è statale, regionale o provinciale.
2. Fuori dai centri abitati, la domanda deve essere presentata all'Ente proprietario della strada, secondo il seguente ordine di competenza:
  - a) per le strade statali, alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio;
  - b) per le strade regionali, provinciali e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
  - c) per le strade militari, al comando territoriale competente.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art.23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

#### Articolo 42 Presentazione della domanda al Comune

1. Sono soggette al provvedimento di autorizzazione tutte le domande di installazione di insegne di esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, come definiti al CAPO II del presente regolamento al eccezione di quanto previsto all'art.31.
2. La domanda deve essere compilata su appositi moduli e presentata in carta legale all'Ufficio protocollo del Comune; questa, sottoscritta dal soggetto interessato, può essere depositata da un delegato alla presentazione ed al ritiro della autorizzazione. La domanda deve essere corredata della documentazione richiesta dall'ufficio competente.
3. Ogni domanda di autorizzazione deve essere riferita ad un solo impianto pubblicitario, tranne nei casi di una pluralità di insegne di esercizio e tende da installare presso la sede, nel qual caso l'autorizzazione può essere richiesta con la presentazione di una unica domanda cumulativa.
4. Ogni domanda relativa alla installazione di impianti di preinsegna all'interno delle zone di attività concentrate deve riferirsi ad un sostegna già autorizzato e di proprietà del Comune.

#### Articolo 43 Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune all'interessato o a persona da esso delegata, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. L'autorizzazione rilasciata comprende, con ciò sostituendola quella prevista dall'art.2 lettera p) del Regolamento edilizio, fermo restando il rispetto della normativa edilizia e urbanistica relativa. Il mancato rispetto del termine sopracitato non comporta l'applicazione del principio del "silenzio-assenso" (art.20 della Legge n° 241/1990 ed artt.3 e 4 del D.P.R. n° 300/1992) in quanto l'attività in argomento non rientra tra quelle individuate ai sensi degli articoli succitati ed elencati nella tabella allegata al D.P.R. summenzionato, né peraltro, può applicarsi quanto previsto dall'art.19 della Legge n° 241/1990 in quanto il rilascio dell'autorizzazione è subordinato "all'esperimento di prove che comportano valutazioni tecniche discrezionali".
2. E' negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune.
3. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro 60 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.
4. Per le domande riguardanti opere da realizzare su edifici od aree all'interno dei centri storici o zone di interesse assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o comunque su cose d'interesse storico, artistico e culturale l'ufficio competente procede al rilascio della autorizzazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia (D.LGS. n°42/2004 "Codice dei Beni Culturali" artt.52 e 153).
5. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.
6. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del

Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita nei modi di legge, l'autorizzazione comprende, altresì, la concessione all'occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravate da servitù di pubblico passaggio, fermo restando il rispetto della normativa in materia di occupazione di suolo pubblico.

#### Articolo 44 sostituzione e modifica del messaggio pubblicitario

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali si intende assentita.
2. Per variazione di messaggio si intende la mera sostituzione del medesimo senza alcuna variazione della struttura di supporto (Cartello o altro) e di sostegno (palo o altro).
3. La procedura di cui al comma 1 non si applica per gli interventi di modifica e sostituzione di cui all'art.31

#### Articolo 45 Voltura dell'autorizzazione

1. In caso di cessione o affitto d'azienda, fusione, scissione, trasformazione di società, il nuovo titolare deve presentare domanda di voltura dell'autorizzazione entro 90 giorni. La domanda deve contenere la dichiarazione, redatta ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n° 445/200, che il mezzo pubblicitario esistente è conforme a quello autorizzato.

#### Articolo 46 Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, ha validità per un periodo di tre anni.

#### Articolo 47 Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola auto dichiarazione, redatta ai sensi della legge n°445/2000, che attesti la persistenza degli elementi di cui all'art.53 del DPR n°495/1992 e l'assenza di modifiche della situazione in essere.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano l'obbligo della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione secondo la procedura di cui all'art.40.

#### Articolo 48 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, **delle insegne di esercizio** e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune ai sensi dell'art.405 comma 1 del DPR n°495/1992, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
  - e) **conservare presso la sede dell'attività in cui sono installati i mezzi pubblicitari l'originale della autorizzazione rilasciata ed esibirla a richiesta del personale incaricato alla vigilanza.**
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, **fermo restando il disposto dell'art.55 comma 1, primo capoverso del DPR n°495/1992**, dovrà essere saldamente fissata una targhetta posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
- I) Amministrazione che rilascia l'autorizzazione: Comune di Formigine;
  - II) Soggetto titolare;
  - III) Numero dell'autorizzazione
  - IV) Progressiva chilometrica dal punto di installazione;
  - V) Data di scadenza dell'autorizzazione.
3. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
4. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.
5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
6. **Il titolare del mezzo pubblicitario è obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo, possa avanzarsi nei confronti del Comune in relazione, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione del mezzo pubblicitario, agli impianti pubblicitari, restando altresì esclusa rivalsa nei confronti del Comune.**

#### Articolo 49 Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
  - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
  - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;

- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
  - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
  - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso dei termini di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.
2. L'Amministrazione, accertato il verificarsi della causa di decadenza, invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere la stessa, ove ciò sia possibile, assegnando un congruo termine, decorso il quale la decadenza diventa efficace.
3. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione, in particolare:
- a) la realizzazione di opere o impianti di interesse pubblico;
  - b) la posa di impianti di segnaletica stradale;
  - c) l'installazione di impianti fissi per le affissioni,
- quando l'esecuzione dei suddetti interventi è incompatibile con il mantenimento del mezzo pubblicitario autorizzato. In generale, per motivate e sopravvenute ragioni di interesse pubblico, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, dei valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e di quelli paesaggistici del territorio comunale, il provvedimento di autorizzazione può essere revocato, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n°46/1990.
4. In caso di decadenza o revoca, il titolare dell'autorizzazione deve procedere alla rimozione ai sensi dell'art.48 comma 1, nonché a provvedere, a propria cura e spese, a rimettere in pristino lo stato dei luoghi. Rimane esclusa ogni pretesa di rivalsa nei confronti del Comune:

#### Articolo 50 Esclusioni

1. Non sono soggette ad autorizzazione:
- A) Le targhe di esercizio a carattere sanitario di cui alla Legge n°175/1992, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. n°657/1994, in quanto già soggette ad autorizzazione comunale;
  - B) Le vetrofanie di superficie non superiore a mq.2,00;
  - C) Le targhe degli amministratori professionali dei condomini poste all'esterno degli edifici di superficie non superiore a mq. 0,25;
  - D) Le tende, che non riportano nessun messaggio pubblicitario, quando non aggettano su suolo pubblico o privato di uso pubblico;
  - E) Il volantinaggio con consegna a mano.
2. Per le voci di cui alle lettere A), B), ed E) dovrà essere fatta debita comunicazione al servizio affissioni.

#### CAPO VIII

##### VIGILANZA E SANZIONI

#### Articolo 51 Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale, tutti i funzionari deputati ai servizi di polizia stradale, gli addetti comunali ai



servizi di manutenzioni stradali e i funzionari dell'Ufficio preposto al servizio affissioni e pubblicità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

#### Articolo 52 Sanzioni amministrative

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste dall'art.23, del Codice della Strada e quelle dei D.LGS. n°507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, se non già previste dalle sanzioni del codice della strada e del D.LGS. n°507/1993, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art.7 bis del D.LGS. n°267/2000, applicato ai sensi della legge n°689/1981.

#### Articolo 53 Copertura e rimozione dei manufatti pubblicitari

1. La rimozione dei manufatti pubblicitari e degli strumenti di divulgazione abusivi, o che, comunque, violano le norme del presente regolamento è sempre disposta nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della presente disciplina.
2. Il Comune provvede alla copertura del messaggio pubblicitario nel caso di affissioni dirette di manifesti effettuate in contrasto con le norme del presente regolamento e del Piano Generale delle Affissioni.
3. Per la violazione del divieto di cui all'art.25 comma 7, oltre alla sanzione pecuniaria, si provvede d'ufficio alla copertura del messaggio od alla rimozione dei manufatti pubblicitari nel caso in cui non provveda il trasgressore.
4. Il Comune dispone la rimozione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari se esposto fuori dagli spazi consentiti o, comunque, se collocati su alberi, siepi, strutture di arredo urbano e/o verde pubblico, nonché sui manufatti installati lungo le strade del territorio comunale e, comunque, in violazione al divieto di cui all'art.18. Le spese per la rimozione e l'asportazione d'ufficio, oltre alla sanzione pecuniaria, sono poste a carico dei trasgressori o degli obbligati in solido.
5. È prevista la rimozione immediata o, in alternativa, l'oscuramento d'ufficio dei cartelli che non consentono di risalire al proprietario dell'impianto per l'assenza dell'apposita targhetta metallica identificativa prevista dall'art.48 comma 2. Ovvero dei manufatti pubblicitari che entro il termine ultimo fissato dall'Amministrazione per l'adeguamento, non siano stati rimessi a norma.
6. In caso di collocazione su suolo privato di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari privi dell'autorizzazione di cui all'art.43 del presente regolamento oppure di contrasto con l'art.38 del presente regolamento o comunque in contrasto con l'art.23 del Nuovo Codice della Strada, il Comune, in applicazione del comma 13bis dell'art.23 del D.LGS. n°285/1992 o in applicazione degli artt.14 e 18 del presente regolamento diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore

dell'immobile a rimuovere il manufatto pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione della diffida. Decorso il suddetto termine il Comune provvede alla rimozione del manufatto pubblicitario e alla custodia con i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e in via solidale del proprietario o possessore dell'immobile.

## CAPO IX

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 54 Altri manufatti pubblicitari

1. Per l'installazione di manufatti pubblicitari che non rientrano tra quelli disciplinati dal presente regolamento ovvero aventi caratteristiche dimensionali differenti, si procederà ad una assimilazione da parte della Giunta Comunale su proposta del Dirigente dell'Area.
2. Nel caso in cui sia necessario provvedere ad una modifica del regolamento la autorizzazione all'installazione potrà essere rilasciata solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della modifica.

#### Articolo 55 Norma Transitoria

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; quelli attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati allo scadere della autorizzazione, oppure a seguito di sopralluogo e relazione in base alla quale risulti la impossibilità del loro adeguamento.
2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

#### Articolo 56 Entrata in vigore dei regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra precedente disposizione e regolamentazione comunale della materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

#### Articolo 57 Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga gli articoli 7, 10, 11 e 13 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ed i diritti delle pubbliche affissioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 138 del 3/11/1994, nonché l'art.3 del sopracitato regolamento, così come modificato con la delibera n° 74 del 8/12/2003.
2. Le presenti norme integrano abrogano e sostituiscono quelle relative al regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 22/4/2004.